REGOLAMENTO (CEE) N. 314/70 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 842/69 per quanto riguarda il prezzo di vendita di taluni prodotti nel settore delle carni bovine e che abroga alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1666/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (3), in particolare l'articolo 8,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 842/69 della Commissione, del 6 maggio 1969, relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di alcuni prodotti provenienti dall'intervento nel settore delle carni bovine e che si trovano in possesso dell'organismo d'intervento francese (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1080/69 (5), il prezzo di vendita dei prodotti di cui trattasi è stato fissato tenendo conto della situazione del mercato e dei prezzi dei prodotti concorrenti ;

considerando che in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1666/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore delle carni bovine in seguito alla svalutazione del franco francese (6), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2572/69 (7), tali prezzi devono essere diminuiti degli importi fissati all'allegato II di detto regolamento ;

considerando che, di tali prodotti, solo i quarti posteriori, eccettuati quelli delle vacche B 2, restano in stock poiché i prezzi di vendita fissati e diminuiti come sopra indicato, non hanno permesso di raggiungere il loro smercio ; che, per facilitarne lo smercio, conviene ridurre nuovamente tali prezzi tenendo conto della diminuzione prevista all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1666/69 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di vendita fissati all'articolo 2, paragrafo 1, punto c), del regolamento (CEE) n. 842/69, sono modificati come segue :

« c) quarti posteriori *u.c./100 kg*

aa) buoi A ai sensi della regolamentazione nazionale 108,026

bb) vacche A ai sensi della regolamentazione nazionale 105,326

cc) vacche B 1 ai sensi della regolamentazione nazionale 102,625 ».

Articolo 2

L'articolo 4 e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 1666/69 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.
(3) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 108 del 7. 5. 1969, pag. 6.
(5) GU n. L 140 del 12. 6. 1969, pag. 6.
(6) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 15.
(7) GU n. L 321 del 23. 12. 1969, pag. 31.